

REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/3/2004

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Chioggia disciplina con il presente regolamento, la gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs 22 del 05-02-1997 e successive modifiche e integrazioni, stabilendo, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto degli imballaggi e rifiuti di imballaggio (primari, secondari e terziari) in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano,

- Alle sostanze e materiali di cui all'art. 8 D.Lgs. 22/97 s.m.i , precisamente :

- gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera,
- i rifiuti radioattivi;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave
- le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali esplosivi in disuso.
- le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto
- il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.

- Ai rifiuti speciali e pericolosi salvo quanto previsto nel Titolo III.
- Ai materiali in Categoria 3 di cui al Reg. 1774/2002/CE

Sono rimandate ad apposito separato regolamento le norme relative all'istituzione della tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani in applicazione all'art.49 del D. Lgs n.22/97.

ART. 2 FORMA DI GESTIONE

Il Comune di Chioggia provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 23 del D.Lgs. 22/97, con la stipula di apposito contratto di servizio.

Il soggetto operante, titolare del servizio, verrà di seguito menzionato come Ente Gestore, e provvederà alla gestione del servizio di cui al precedente comma nei limiti delle autorizzazioni in suo possesso.

ART. 3 FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE

La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:

- essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.

L'intera gestione dei Rifiuti è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.

Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno, in altre parole frazioni di RU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, riducendo la quantità di Rifiuti Urbani da inviare allo smaltimento;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;
- incrementare un servizio di raccolta di materiali ingombranti per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- migliorare la raccolta dei rifiuti pericolosi urbani (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F");
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
- contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1) Ai fini del presente Regolamento per Rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A del D. Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi¹.

¹ Articolo 14 (DL 138/02)

Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue:

a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;

b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;

c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.

2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n.

2) I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono **rifiuti urbani**:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 10;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono **rifiuti speciali**:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto per il coke da petrolio;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- il combustibile derivato da rifiuti [qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale.

Sono **Rifiuti Pericolosi** i rifiuti contenuti nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D.lgs. 22/97.

Si intendono per **Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP)** i rifiuti urbani domestici costituiti da:

- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), quali vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;

- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- siringhe;
- pile ed accumulatori;
- lampade a scarica (neon) e tubi catodici.

Per **rifiuti cimiteriali** s'intendono i rifiuti provenienti da:

- Ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
- Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

S'intendono per **Rifiuti Urbani Ingombranti** i beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria e/o peso tali da rendere impossibile o disagiata il loro conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.

S'intendono per **Rifiuti urbani interni**:

- Rifiuti domestici prodotti da attività domestiche o residenziali provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- Rifiuti domestici ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (beni di consumo durevoli, d'arredamento, d'impiego domestico d'uso comune);
- Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità
- S'intendono per Rifiuti Urbani Esterni:
- Rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- Rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle rive dei corsi d'acqua;
- Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, e gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

I **Rifiuti Misti**: sono costituiti da un insieme di rifiuti, anche singolarmente riutilizzabili, tuttavia mescolati in modo da precludere tale possibilità. Dai Rifiuti misti sono comunque esclusi i RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) e RUI (Rifiuti Urbani Ingombranti) perché devono essere raccolti in modo distinto.

I **Rifiuti Omogenei**: sono costituiti da materiali omogenei quali vetro, carta, plastica, lattine, organico, ecc. Questi materiali sono destinati al riciclaggio e/o al recupero.

Con **Flusso Distinto** si indica sia un insieme di rifiuti omogenei o non omogenei provenienti da raccolta differenziata, sia un insieme di rifiuti aventi una caratteristica comune, ad esempio la possibilità di essere utilizzati per produrre compost. Distinto è anche il flusso dei “Rifiuti misti”.

S'intendono per **Rifiuti d'Imballaggi** quei prodotti adibiti:

- a contenere,
- a proteggere,
- consentire la manipolazione e consegna dal produttore all'utilizzatore
- assicurare la presentazione di determinate merci e che rientrano nella categoria dei rifiuti come definiti dai precedenti commi.

Vengono suddivisi in:

- Imballaggi primari o imballaggi per la vendita per l'utente finale e per il consumatore;
- Imballaggi secondari o imballaggi multipli concepiti per raggruppare un certo numero di unità di vendita
- Imballaggi terziari o imballaggi per il trasporto.

ART. 5 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

Ente Gestore: l'impresa che effettua il servizio d'Igiene Ambientale per conto dell'Amministrazione Comunale.

conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, in altre parole consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

contenitore: recipienti in grado di accogliere i rifiuti conferiti dal produttore. Si riconoscono tra detti contenitori i cassonetti, muniti di ruote e non, le campane per la raccolta di rifiuti secchi e riciclabili e altri contenitori che debbono in ogni caso rispettare norme igienico-sanitarie per evitare danni alla salute;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

detenzione iniziale: funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi;

Ecocentro: zona recintata e presidiata, dotata dei necessari Contenitori, per il Conferimento differenziato, da parte degli Utenti, di tutte le tipologie di rifiuti come ad esempio :vetro, carta, cartone, plastica, metalli, RUI (diversi tipi), RUP (diversi tipi);

CMR: Centro Mobile di Raccolta, mezzo mobile autorizzato itinerante in città, munito di scomparti a tenuta stagna per la raccolta di rifiuti riciclabili e RUP provenienti da abitazioni civili;

FORSU: Frazione Organica da Rifiuti Solidi Urbani

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee ;

raccolta porta a porta: raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente Gestore;

raccolta su chiamata: raccolta di particolari Rifiuti concordata preventivamente dall'Utente con l'Ente Gestore;

recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D. Lgs. N. 22/97;

smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs. N. 22/97;

spazzamento: operazione specificamente rivolta alla rimozione ed all'asporto dei Rifiuti Urbani Esterni così come definiti all'ART: 4, comma 0;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D. Lgs.n. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nella messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D. Lgs.n. 22/97;

trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica).

ART. 6 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

Tutti i produttori di Rifiuti Urbani, siano essi Domestici o Assimilati, sono utenti del Servizio Comunale espletato dall'Ente Gestore e pertanto soggetti alla relativa Tariffa, salve le eccezioni previste dallo stesso Regolamento.

I Rifiuti Urbani, Domestici o Assimilati, devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori.

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dall'Ente Gestore.

Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- devono essere chiusi gli sportelli o coperchi dei contenitori, dopo l'uso;
- gli imballaggi voluminosi, devono essere preventivamente ridotti di volume;
- nel caso di raccolta su appuntamento, devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dall'Ente Gestore, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
- il conferimento dei rifiuti deve avvenire in sacchi, questi devono essere ben chiusi, in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo di conseguenza il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- i rifiuti misti dovranno essere introdotti nei cassonetti in sacchi ben chiusi, in modo da evitare l'imbrattamento dei cassonetti e la produzione di odori molesti;

Ciascuna "frazione" di Rifiuto dovrà essere conferita "solo" nel contenitore ad essa predisposto.

E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui all'ART. 7, comma 0, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Dirigente preposto del Comune dispone con propria ordinanza, le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Il Dirigente preposto del Comune può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

ART. 7 DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

a. E' vietato il conferimento di rifiuti oggetto di Raccolta Differenziata nei cassonetti predisposti per la raccolta dei rifiuti misti. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato.

2. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.

3. E' inoltre vietato:

- a. rovistare, recuperare e selezionare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate di smaltimento rifiuti o aree di stoccaggio provvisorie;
 - b. nel caso di raccolta domiciliare (porta a porta o raccolta ingombranti) depositare sacchetti contenenti rifiuti, o componenti degli stessi, sulla via pubblica fuori dei giorni e delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta;
 - c. esporre i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto dall'Ente Gestore;
 - d. danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;
 - e. spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - f. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - g. conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
 - h. introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;
 - i. smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. n.22/97;
 - j. conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con l'Ente Gestore o altro soggetto;
 - k. imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
 - l. abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;
 - m. incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da "frazione verde" (sfalci, potature, fogliame, ramaglie);
 - n. deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti;
 - o. conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.
- p. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
- q. E' vietato conferire, mescolati agli altri "flussi" sia in cassonetti sia in sacchi: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, Sostanze liquide, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

ART. 8 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

E' obbligatoria l'attivazione delle seguenti Raccolte Differenziate:

- a. frazione secca recuperabile (vetro, carta, cartone, plastica, legno, metalli), per il successivo conferimento a impianti di recupero;
- b. frazione organica putrescibile relativa ad utenze domestiche e non, per il successivo conferimento ad impianti di compostaggio ;
- c. rifiuti urbani ingombranti;
- d. rifiuti urbani pericolosi.

Il Comune definisce nel presente Regolamento i criteri organizzativi delle Raccolte Differenziate.

1. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata di rifiuti urbani, da parte di privati, Enti o Imprese pubbliche e private.
2. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Parrocchie e Associazioni di volontariato, se non preventivamente autorizzate con le modalità definite al Titolo VI.
3. L'Ente Gestore dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di Raccolta Differenziata autorizzate, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti ma utilizzati non correttamente dall'utenza. Nelle campagne pubblicitarie, l'Ente Gestore dovrà utilizzare un linguaggio semplice e conciso e figure facilmente interpretabili.
4. Potranno essere attivate forme sperimentali di Raccolta Differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

ART. 9 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Per situazioni eccezionali ed urgenti il Sindaco può emettere, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti normative, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 10 CRITERI DI ASSIMILAZIONE

L'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in attesa dei criteri che dovranno essere fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera A del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 è stabilita come segue.

a) i rifiuti speciali di cui ai punti c) d), e) ed f) del comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97, ad esclusione dei rifiuti pericolosi, sono assimilati ai rifiuti urbani a condizione che:

- abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali in seguito elencati:

Accessori per l'informatica
Alimenti (scarti di) non liquidi
Alimenti deteriorati

Alimenti inscatolati deteriorati
Animali (residui di estrazione di principi attivi)
Bacelli
Bucce
Caffè (scarti di)
Camere d'aria
Carta
Carta adesiva
Carta (fogli di)
Carta metallizzata
Carta plastificata
Cartone
Caseina
Cassette
Caucciù (polvere, manufatti e ritagli di)
Cavi (materiale elettrico)
Cellophane
Feltri (tessuti non tessuti)
Ferro (manufatti di)
Fibre (scarti di)
Fiori (scarti di)
Fusti (vuoti)
Frutta (scarti di lavorazione)
Erbe (scarti di)
Gesso (frammenti di)
Gesso (pannelli di)
Gomma (polvere, manufatti e ritagli di)
Imballaggi in genere
Imbottiture
Isolanti termici e acustici (lane di vetro e di roccia)
Juta (scarti di)
Lane di vetro
Latta (fusti di)
Lattine
Lastre (fotografiche e radiografiche)
Legno (pannelli di)
Legno (scarti di)
Legno (pasta di, anche umida purché palpabile)
Linoleum
Materiale elettrico (cavi)
Metallo (imballaggi)
Moquette
Molitoria (scarti di industria)
Nastri abrasivi
Ortaggi (scarti di lavorazione)
Paglia (prodotti di paglia)
Pagliette (di ferro)
Pastificazione (residui di industria)
Pavimenti (scarti di)
Plastica
Plastica (fogli metallizzati di)
Plastica (fusti di)
Plastica (pannelli di)
Pelli
Pelli (similpelle)
Pellicole
Pneumatici e camere d'aria
Resine (termoplastiche e termoindurenti, manufatti di)
Rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
Rivestimenti (in guaine)
Roccia (lana di)

Sacchi (di carta o plastica)
 Sanse esauste
 Segatura
 Spugna di ferro
 Stracci
 Stucco (frammenti di)
 Sgranatura (scarti di)
 Sughero (frammenti e manufatti di)
 Tappezzeria
 Tessuti (non tessuti)
 Tessuto (scarti e ritagli di)
 Trucioli di legno
 Vegetali (scarti di)
 Vegetali (residui di estrazione di principi attivi)
 Verdure (scarti di)
 Vetro (fusti di)
 Vimini (frammenti e manufatti di)

- la qualità (dimensioni, peso e consistenza) prodotta sia sempre compatibile con la potenzialità e le caratteristiche del servizio pubblico di raccolta.
- la produzione annua, per singolo cliente, non sia superiore alle seguenti quantità fissate per ciascuna categoria economica prevista nel D.P.R. 158/99:

1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto =	40 t./anno
2) Cinematografi e teatri =	40 t./anno
3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta =	40 t./anno
4) Distributori di carburanti e impianti sportivi =	40 t./anno
4_1) Campeggi con superficie fino a 3.000 mq. =	500 t./anno
4_2) Campeggi con superficie da 3.001 a 30.000 mq. =	500 t./anno
4_3) Campeggi e Centri Vacanze con superficie superiore a 30.000 mq.	500 t./anno
5_1) Stabilimenti balneari con superficie fino a 3.000 mq. =	500 t./anno
5_2) Stabilimenti balneari con superficie da 3.001 a 30.000 mq. =	500 t./anno
5_3) Stabilimenti balneari con superficie superiore a 30.000 mq. =	500 t./anno
6) Esposizioni, autosaloni =	40 t./anno
7) Alberghi con ristorante =	40 t./anno
8) Alberghi senza ristorante =	40 t./anno
9) Case di cura e riposo =	40 t./anno
10) Ospedali =	250 t./anno
11) Uffici, agenzie, studi professionali =	40 t./anno
12) Banche ed istituti di credito =	40 t./anno
13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli =	40 t./anno
14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze =	40 t./anno
15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato =	40 t./anno
16) Banchi di mercato beni durevoli =	40 t./anno
17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	40 t./anno
18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista =	40 t./anno
19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto =	40 t./anno
20) Attività industriali con capannoni di produzione =	250 t./anno
21) Attività artigianali di produzione beni specifici =	250 t./anno
22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub =	40 t./anno
23) Mense, birrerie, amburgherie =	40 t./anno
24) Bar, caffè, pasticceria =	40 t./anno
25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari =	100 t./anno
26) Plurilicenze alimentari e/o miste =	40 t./anno
27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio =	40 t./anno
28) Ipermercati di generi misti =	250 t./anno
29) Banchi di mercato genere alimentari =	40 t./anno

30) Discoteche, night club =

40 t./anno

Si precisa che spetta all'utente la dimostrazione che la quantità annuale di rifiuti prodotti, supera i limiti indicati nel presente articolo. In mancanza di tale prova i rifiuti prodotti verranno considerati assimilati agli urbani.

b) Sono sempre considerati assimilati ai rifiuti urbani:

- i rifiuti solidi provenienti da locali ad uso ufficio, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole ;
- i rifiuti solidi derivanti da locali in cui si preparano o si consumano pasti (cucine, attività di ristorazione ecc.) e i residui dei pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole;
- i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde su superficie soggetta a tariffa, purché conferiti con le modalità previste dal presente regolamento;
- i rifiuti sanitari ricompresi nei codici CER 180104 e 180203: "Rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni", quali ad esempio: contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione;
- sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

2. Ai sensi dell'art.2 del D.M. 219 del 26 giugno 2000: "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 22/97", sono assimilati agli urbani, purché non rientrino tra le categorie dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, i seguenti rifiuti:

- i rifiuti solidi derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti solidi derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art.21, comma 2, del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22;
- la spazzatura;
- i rifiuti costituiti da indumenti monouso;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannolini che non presentino tracce di sangue;

3. Sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

ART. 11 PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve esser evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio ;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

➤ devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali o energia.

Il Comune promuove forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attivare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Titolo II – RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI

ART. 12 MODALITÀ DI RACCOLTA

I Rifiuti Urbani ed Assimilati devono essere conferiti a cura del produttore nei diversi luoghi e/o contenitori, secondo la tipologia di rifiuti da conferire e le modalità riportate negli articoli successivi e adottate dall'Ente Gestore.

A seconda della tipologia di rifiuti da raccogliere la raccolta viene organizzata secondo le seguenti modalità:

- Contenitori stradali
- Porta a porta
- Ecocentro
- Centro mobile di raccolta.

ART. 13 CONTENITORI STRADALI DEDICATI

-a) Collocazione dei contenitori. - I contenitori stradali devono essere dislocati in spazi, ove possibile, opportunamente allestiti, tali da garantire il seguente ordine di priorità:

La sicurezza stradale per i pedoni, cicli, motocicli e veicoli stradali ai sensi del Codice della Strada(p.es. almeno 5 m da incroci e semafori);

la posizione più baricentrica possibile rispetto alle utenze;

economicità, fattibilità e regolare effettuazione del servizio da parte dell'ente gestore;

Adeguata distanza da esercizi pubblici ed attività commerciali;

Armonico inserimento con altre opere di arredo urbano;

I contenitori per la raccolta vengono collocati di regola in area pubblica, ad una distanza massima di 500 m dalla proprietà privata delle utenze servite o dall'immissione nella pubblica viabilità di strade private. In caso di distanze superiori saranno previste delle riduzioni tariffarie secondo quanto specificato nel Regolamento di Applicazione della TIA.

La distanza potrà essere superiore al valore guida solo in caso di bassa densità abitativa, conformazione particolare della strada o presenza di divieti e/o sensi unici che rendano impossibili il transito e la sosta in sicurezza dei mezzi impiegati per lo svuotamento dei contenitori stessi.

L'Ente Gestore può collocare i contenitori in aree pubbliche o private ad uso pubblico, mentre all'interno delle aree private, potrà collocarli esclusivamente nei casi seguenti:

- particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica;
- produzione di Rifiuti in quantità tale per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento;
- necessità di utilizzare particolari tipologie di contenitori che per la loro forma o dimensione non possono essere posizionati in aree pubbliche.

L'ente gestore raggrupperà i contenitori, per quanto possibile, in isole ecologiche in modo da agevolare i clienti nella differenziazione dei rifiuti in un unico punto di raccolta.

L'area interessata dal contenitore o dall'isola ecologica deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo conforme al Codice della Strada.

Devono, inoltre, essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti, quando necessarie.

I contenitori utilizzati dall'ente gestore devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali ed impedire esalazioni moleste.

E' vietato parcheggiare autoveicoli in prossimità di cassonetti e campane, in posizioni tali da recare intralcio o addirittura impedire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori stessi, in condizioni di sicurezza.

In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i contenitori portarifiuti, sulla base di standards proposti dal Gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

La posizione di ogni contenitore su tutto il territorio comunale, nonché eventuali modifiche a tale posizione, sono stabilite dall'Ente Gestore sentito il competente Settore del Comune.

Tutti contenitori stradali sono forniti dei seguenti adesivi:

tipologie di rifiuti conferibili e non

modalità di conferimento

principali divieti

segnaletica stradale di legge

b) Orari e frequenze. – In funzione della migliore economicità le frequenze di svuotamento, lavaggio e disinfezione, in funzione della stagionalità e dei quartieri, vengono stabilite dall'ente gestore in modo da garantire alcun problema di carattere igienico – sanitario.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta può essere anticipata o posticipata di un giorno non festivo.

L'esecuzione del servizio può avvenire in qualsiasi orario.

c) Organizzazione del servizio. - La raccolta dei rifiuti con cassonetti stradali viene organizzata mediante suddivisione del territorio in zone operative omogenee impiegando idonee attrezzature, manuali o robotizzate, necessarie a garantire le seguenti lavorazioni:

svuotamento e lavaggio dei contenitori;

raccolta dei rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti;

trasferimento dei rifiuti allo smaltimento;

raccolta di rifiuti su appuntamento.

Le frequenze di raccolta, unitamente alla scelta ponderata del numero e del tipo di cassonetti per zona o altri contenitori dislocati in ogni zona, devono garantire all'utente la possibilità di conferire i rifiuti sempre all'interno degli appositi contenitori.

Le frequenze di svuotamento dei contenitori possono variare a seconda del periodo dell'anno e verranno opportunamente divulgate dall'Ente Gestore.

d) **SNR(Secco Non Riciclabile)**. – Tale rifiuto è costituito da tutti i materiali che non trovano alcuna collocazione nei contenitori per i rifiuti riciclabili o attraverso raccolte domiciliari o all'Ecocentro.

La raccolta è organizzata con cassonetti stradali, in acciaio, polietilene o vetroresina, stazionari o su ruote di varia forma, materiale o dimensione di capacità variabile, in funzione delle esigenze, da 120 a 3.200 lt. I colori dei contenitori sono: grigio per il centro storico e verde chiaro per la città e verde scuro per le zone di campagna o similari.

L'introduzione dei rifiuti deve essere effettuata utilizzando sacchetti a perdere di capacità adeguata ben chiusi.

e) **VPL(Vetro, Plastica e Lattine)**. – Il servizio viene svolto impiegando campane in vetroresina di colore verde da 2.300 lt. In tali contenitori devono essere conferiti:

- VETRO: contenitori per bevande e barattoli per alimenti compresi i tappi in metallo o plastica;
- PLASTICA: bottiglie, contenitori o barattoli per bevande, alimenti, prodotti igienici, nonché sacchetti e imballaggi in plastica;
- LATTINE: contenitori per bevande e barattoli per alimenti, in acciaio ed alluminio, carta stagnola.

f) **Carta e Cartone**. – Il servizio viene svolto utilizzando cassonetti in acciaio stazionari di colore giallo da 1.800 a 3.200 lt. In tali contenitori devono essere conferiti:

- Imballaggi composti da scatole e contenitori per alimenti compreso il Tetrapack
- quaderni, riviste e giornali
- rifiuti di carta prodotti da attività amministrative.

g) **FORSU(Frazione Organica da RSU)**. - Per tale servizio vengono impiegati contenitori in polietilene, di colore verde o marrone, con volumetrie variabili, a seconda delle necessità, da 80 a 1000 lt. In tali contenitori devono essere conferiti:

- scarti di cucine
- scarti dalla preparazione degli alimenti di mense e ristoranti
- potature domestiche(non da giardini)

Tali rifiuti devono essere racchiusi in sacchetti di plastica ben chiusi.

h) **Pile**. – I contenitori sono costituiti da tubi in plastica trasparenti e sono ubicati in prossimità dei rivenditori di pile a secco nel territorio comunale(tabaccherie, edicole e simili).

In essi vanno conferite: pile a stilo o rettangolari, pile a bottone per calcolatrici ed orologi, per telefoni cellulari e per piccoli elettrodomestici o giocattoli.

i) **Farmaci scaduti**. – I contenitori sono costituiti da scatole in cartone dotate di sacco in plastica ubicati nei pressi delle farmacie. In essi vanno conferiti: siringhe ad ago protetto, fiale per iniezioni, disinfettanti, farmaci e medicinali scaduti.

l) **Tessuti**. – I contenitori sono costituiti da box metallici di colore giallo in cui devono essere conferiti:

- abiti ed indumenti usati;
- scarpe, zaini, cinture e borsette usati.

Tutti i rifiuti citati ai punti da e) ad l), possono essere, inoltre, conferiti presso l'Ecocentro e presso un Centro Mobile di raccolta.

Sono da ritenersi Rifiuti destinati a raccolta differenziata anche i Rifiuti Speciali assimilati.

L'Ente Gestore potrà modificare, i criteri di separazione, anche in relazione alle attrezzature disponibili.

ART. 14 RACCOLTA PORTA A PORTA

La raccolta "porta a porta" viene effettuata per i seguenti rifiuti riciclabili:

a) Raccolta porta a porta della carta. - Il servizio viene eseguito a domicilio secondo un calendario prestabilito. Le utenze servite sono quelle domestiche del Centro Storico di Chioggia e Sottomarina e gli uffici pubblici della città. La carta deve essere ben ripiegata, legata e posizionata di fronte alle utenze.

b) Raccolta porta a porta degli imballaggi (cartone, plastica e legno). - Il servizio viene eseguito presso le utenze commerciali, artigianali, industriali e dei servizi, secondo un calendario prestabilito in funzione del numero degli utenti che ne abbiano fatto preventiva richiesta, anche telefonica. Tali rifiuti devono essere accatastati per frazioni omogenee escludendo la presenza di materiali estranei e sono:

- imballaggi di cartone: costituiti da scatole e scatoloni di varia capacità ben piegati, smontati;
- cassette di plastica(polipropilene) e legno per ortofrutta ordinatamente accatastate.

Prima degli orari e giorni previsti i rifiuti riciclabili devono essere stoccati al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione o lungo il marciapiede o la strada e con le modalità ed indicazioni che verranno impartite dall'Ente Gestore il quale provvederà a dare opportuna comunicazione agli utenti interessati.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Ente Gestore e in custodia al produttore, sempre che questa modalità sia compatibile con l'organizzazione e frequenza del servizio di raccolta prestabilito dall'Ente Gestore in apposito contratto di servizio con il Comune.

ART.15 RACCOLTA RUI (RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI)

I rifiuti urbani ingombranti sono costituiti da oggetti non più utilizzabili che per la loro particolare forma e dimensione non possono essere introdotti in sacchi all'interno dei cassonetti.

In genere sono costituiti da:

- frigoriferi
- mobilia
- cucine
- elettrodomestici
- televisori

- porte

La raccolta dei RUI avviene secondo le seguenti modalità:

su chiamata dei Rivenditori con i quali l'Ente Gestore ha concordato il ritiro dell'usato restituito dai clienti.

a domicilio , con chiamata dell'Utente e prenotazione dell'appuntamento presso l'Ecocentro.

In caso di appuntamento a domicilio i rifiuti vanno posti immediatamente all'esterno della proprietà del produttore mezz'ora prima dell'orario concordato.

ART. 16 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

La raccolta dei Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli, rimanendo a carico del Produttore/Utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.

Eventuali materiali aventi dimensioni non compatibili con la capacità dei contenitori, devono essere ridotti dall'Utente per mezzo di pressatura o cesoiatura. Analoghe disposizioni valgono nel caso in cui il servizio sia svolto con cassonetti stradali pluriutenza.

I Rifiuti Assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali in quantitativi tali da non compromettere o creare pregiudizio alla raccolta di Rifiuti Urbani di produzione domestica.

Le "Grandi Utenze", quando produttrici di "Assimilati", possono richiedere "Contenitori dedicati", pertanto devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento, la richiesta sarà accolta quando la frequenza o le modalità di raccolta siano compatibili con l'organizzazione e frequenza definita dall'Ente Gestore .

ART. 17 CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere stoccati in cassonetti, o altri contenitori concordati con l'Ente gestore, sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria.

I rifiuti quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica e non oltre cinque giorni dalla data di produzione, in impianto idoneo .

ART. 18 RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

E' vietata l'immissione di Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani nel circuito di gestione dei rifiuti urbani.

Il produttore o detentore dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani ha l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani e Assimilati.

I Rifiuti Speciali non Assimilati agli urbani devono essere conferiti dal detentore a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento, ovvero smaltiti con servizio svolto dall'Ente gestore previa sottoscrizione di apposita convenzione.

ART. 19 VEICOLI A MOTORE

Per veicoli a motore si intendono: autovetture, autocarri, autosnodati, autoarticolati, autobus, rimorchi, motocarri, motocicli.

L'Ente Gestore non organizza il ritiro o smaltimento di questi beni, al proposito si precisa quanto segue.

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs 22/97. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri autorizzati qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici, o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del Codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno n. 460 del 22 ottobre 1999.

ART. 20 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)

Per RUP si intendono:

a) Tutti i rifiuti costituiti da:

vernici

solventi

acidi

inchiostri

adesivi

prodotti fotochimica

pesticidi

tubi fluorescenti

bombolette spray con gas infiammabile

bianchetti per cancelleria, trieline, smacchiatori, ecc.

altri rifiuti contenenti mercurio

lampade al neon, al mercurio

tubi catodici

b) tutti i prodotti la cui confezione è etichettata con "T" e "F" (Tossico ed infiammabile).

c) le pile e i farmaci scaduti di cui alle lettere h) ed i) dell'art. 13.

La raccolta viene garantita presso l'Ecocentro o presso il Centro Mobile di raccolta nei quali sono predisposti appositi contenitori.

E' tassativamente vietato il conferimento dei RUP:
nei cassonetti

nei punti di accumulo specifici per raccogliere Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani o destinati ad accogliere Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, ma comunque destinati allo smaltimento finale in discariche di prima categoria o ad altri impianti di smaltimento di Rifiuti Urbani.

Tutti i RUP andranno conferiti nei contenitori specifici o all'Ecocentro al Centro mobile di raccolta.

Il servizio di raccolta delle siringhe abbandonate viene effettuato entro 24 ore dalla chiamata esclusi i giorni festivi.

ART. 21 RIFIUTI DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

I materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del "fai da te", da utenze domestiche, devono essere conferiti presso l'Ecocentro.

ART. 22 OLII E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI

Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva e le utenze domestiche, gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti devono essere ammassati separatamente dagli altri rifiuti e conferiti direttamente dal produttore : alle isole o stazioni ecologiche, oppure a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio di cui all'art. 47 del D.Lgs. 22/97.

I contenitori utilizzati per l'ammasso e il conferimento di cui al comma precedente, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna, devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

ART. 23 MATERIALI IN CATEGORIA 3 (EX BASSO RISCHIO)

Sono materiali **in Categoria 3** gli scarti animali provenienti dalla preparazione degli alimenti prodotti dalle macellerie, pescherie ed industrie ittiche ai sensi del **Reg. 1774/2002/CE**.

E' vietata l'introduzione di tali materiali nel normale circuito di raccolta dei rifiuti solidi. Tali materiali devono essere conferiti e smaltiti da soggetti regolarmente autorizzati ai sensi del medesimo **Reg. 1774/2002/CE**.

ART. 24 RACCOLTA DELLE CAROGNE

Le carogne sono costituite da animali morti e le loro carcasse giacenti nel suolo pubblico e sono classificati, ai sensi del **Reg. 1774/2002/CE**, materiali ad alto rischio.

L'ente gestore provvederà, entro 24 ore dalla chiamata alla loro raccolta e rimozione per mezzo di imprese specializzate e regolarmente autorizzate al trasporto e smaltimento ai sensi della medesima normativa.

ART. 25 COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio domestico consiste nella trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossificazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire in un piccolo cumulo, in una buca, in un cassone o un contenitore a campana (composter).

Sono compostabili:

- gli scarti di frutta e verdura;
- gli scarti di cibo;
- i gusci d'uovo sminuzzati;
- i fondi di caffè ed i filtri di tè;
- i fiori recisi;
- la lettiera di piccoli animali;
- le foglie e gli sfalci d'erba;
- le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
- i trucioli di legno;
- la cellulosa (fazzoletti di carta).

Il compostaggio domestico è prioritariamente una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promossa in priorità alla stessa raccolta differenziata.

Le attività di compostaggio domestico devono essere svolte in modo da non comportare problemi e disagi verso terzi (con particolare attenzione ad eventuali odori molesti, presenza di insetti, roditori ecc.), pena la decadenza di eventuali agevolazioni. Al fine di contenere eventuali disagi, il sito in cui attuare il compostaggio andrà ricercato in area marginale entro i confini della proprietà in posizione tale da arrecare il minor disturbo ai confinanti. In via generale si può affermare che in caso di adozione di composte e in presenza di una corretta conduzione del processo, una distanza non inferiore a tre metri dal confine dovrebbe garantire dal verificarsi di inconvenienti quali la diffusione di odori.

E' prevista apposita riduzione nella parte variabile della tariffa, nel Regolamento applicazione T.I.A., per coloro che dimostrino di applicare la pratica del compostaggio domestico, l'Ente gestore provvederà al controllo presso i clienti della corretta attivazione della pratica stessa, oltre a fornire su richiesta, apposito contenitore, stipulando idoneo contratto di comodato .

ART. 26 ECOCENTRO.

L'Ecocentro è l'impianto di stoccaggio provvisorio, sito a Borgo San Giovanni a Chioggia in Loc. sacca Casale, attraverso il quale vengono gestiti tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale.

L'impianto è regolarmente autorizzato dalla Provincia di Venezia ed è dotato di:

- impianti di pesatura omologato dall'ufficio metrico competente per territorio;
- servizi igienici con bagni e docce sufficienti per il personale addetto alla conduzione;
- locali di riposo e pronto soccorso;
- idonea recinzione e cancelli di accesso
- idonei piazzali e contenitori per lo stoccaggio delle tipologie di rifiuti previste;
- dispositivi antincendio;
- parcheggi per il personale;

cassetta del pronto soccorso prevista dalle attuali normative di sicurezza sul lavoro;
impianto di illuminazione
impianto di raccolta delle acque reflue e piovane;
registri di carico-scarico
quaderno di manutenzione;

Inoltre sono effettuate le seguenti operazioni:

- movimentazione dei rifiuti gestita in conformità al D.lgs. 22/97 e s.m.i.;
- derattizzazione, demuscazione e disinfezione delle aree;

E' garantito lo stoccaggio provvisorio e la selezione delle seguenti categorie di rifiuti:

- rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali non pericolosi;
- rifiuti speciali pericolosi;
- rifiuti da demolizioni e costruzioni;

I soggetti conferitori autorizzati allo scarico sono necessariamente i seguenti:

personale ASP preposto al servizio operativo di raccolta e spazzamento;
personale di imprese in appalto operanti nel servizio operativo di raccolta e spazzamento.
aziende artigiane e commercianti convenzionati e privati cittadini, solo nelle apposite aree che saranno allestite ed indicate dal personale dell'Ecocentro

L'impianto è presidiato da personale specializzato e gli orari di apertura devono essere adeguati al servizio operativo di raccolta.

ART. 27 CENTRO MOBILE DI RACCOLTA

Allo scopo di incentivare la raccolta differenziata deve essere attivato dall'Ente gestore il Centro Mobile di raccolta in più zone del territorio comunale.

La localizzazione dei centri Mobili sarà effettuata secondo apposito calendario ed in apposite aree stabilite in accordo con il competente settore del Comune, tenendo conto delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza sia da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio di smaltimento.

La raccolta dei rifiuti riciclabili deve prevedere un adeguato sistema di incentivazione che permetta la necessaria sensibilizzazione e premi i cittadini che più si sono impegnati nel raccogliere separatamente i vari rifiuti prodotti dalle abitazioni civili.

Il Produttore, anche abituale, dovrà sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per la registrazione e le indicazioni relative allo scarico. Lo scarico è a cura del produttore che deve mettere oggetti e materiali negli appositi Contenitori, seguendo le istruzioni fornite dal personale addetto .

L'itinerario, le date e gli orari di sosta del mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza dei clienti nelle forme più idonee.

ART. 28 SPAZZAMENTO DELLE STRADE PUBBLICHE

Col termine “strade pubbliche” s’intendono tutte le strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata, ivi compresi marciapiedi, portici, vicoli, parcheggi, sottopassi e tazze delle alberature stradali.

Le modalità e le frequenze di esecuzione del servizio devono essere adeguate alla particolare conformazione del territorio, alla stagionalità e comunque tali da prevenire l’insorgere di qualsiasi tipo di problema igienico-sanitario.

Le modalità, frequenze, orari, mezzi, attrezzature e zone d’intervento sono stabilite e meglio specificate nell’apposito Contratto di Servizio tra Amministrazione Comunale ed Ente Gestore.

Lo spazzamento consiste nelle operazioni di spazzamento e raccolta dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti sul suolo abbandonati o trasportati dal vento lungo le strade pubbliche. I rifiuti raccolti devono essere trasportati e conferiti presso l’Ecocentro ed essere avviati a recupero e/o smaltimento.

Il servizio effettuato dall’Ente Gestore deve coprire, seppur con frequenze differenziate, tutte le strade pubbliche.

Il servizio su aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme di cui ai successivi articoli.

Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite limitando, per quanto possibile, i seguenti inconvenienti:

polvere;

rumori

intralcio alla circolazione

rischi di incidenti ed infortuni ai passanti.

- a) *Spazzamento manuale*. - Consiste nello spazzamento, accumulo e raccolta dei rifiuti realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali e dotato di motocarro specifico per la raccolta dei rifiuti spazzati.

- b) *Spazzamento meccanico*. - Consiste nello spazzamento e raccolta dei rifiuti realizzato da apposite spazzatrici stradali meccaniche o aspiranti.

- c) *Spazzamento misto*. – Combinazione di una squadra di netturbini in appoggio ad una spazzatrice.

L’organizzazione del servizio viene effettuata suddividendo il territorio in zone nelle quali viene effettuato una specifica tipologia di spazzamento in funzione delle seguenti particolarità:

incidenza del traffico;

conformazione urbanistica

grado di sporcizia dei singoli reparti

tipologia di pavimentazione stradale

stagionalità
condizioni meteo.

ART. 29 POSIZIONAMENTO E SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia, l'Ente Gestore installa appositi cestini porta rifiuti e provvede al loro regolare svuotamento, manutenzione e pulizia. La quantità ed i siti per la posa dei cestini sono stabiliti da apposito Contratto di Servizio con l'Amm.ne Comunale.

I luoghi in cui devono essere posizionati sono:

- strade
- piste ciclabili e pedonali
- piazze
- giardini e parchi
- altri luoghi pubblici di elevato traffico pedonale.

Sui cestini devono essere introdotti rifiuti di piccole dimensioni prodotti dal passaggio dei pedoni. In essi è vietato:

eseguire scritte e graffiti

affiggere targhette o adesivi di qualsivoglia dimensioni

introdurre rifiuti domestici di grosse dimensioni.

ART. 30 LAVAGGIO E DISINFEZIONE DI PORTICI, VICOLI E SOTTOPASSI

L'Ente Gestore provvede al lavaggio e disinfezione di portici, vicoli, sottopassi e monumenti . Il servizio viene garantito utilizzando apposita macchina idropulitrice ad alta pressione e con l'aggiunta di un idoneo prodotto disinfettante, conforme alle normative vigenti.

ART. 31 PULIZIA CANALI

L'Ente Gestore provvede alla pulizia dei canali interni del Centro Storico di Chioggia da rifiuti galleggianti o semisommersi di piccole dimensioni.

La pulizia verrà effettuata manualmente da operatori ecologici a bordo di un'imbarcazione e i rifiuti raccolti devono essere conferiti all'Ecocentro.

ART. 32 PULIZIA BATTIGIA

L'Ente Gestore provvede alla pulizia della battigia delle spiagge di Sottomarina (dalla diga di S. Felice alla foce del fiume Brenta) e di Isolaverde (dalla foce del Brenta alla foce dell'Adige).

Al fine di mantenere una maggiore pulizia, nel periodo estivo l'Ente gestore provvede anche alla posa e svuotamento di cestini portarifiuti posizionati lungo la battigia. I rifiuti raccolti devono essere conferiti all'Ecocentro ed essere sottoposti a selezione e vagliatura al fine di recuperare e/o smaltire le varie tipologie di rifiuti in maniera differenziata, mentre la sabbia pulita di risulta deve essere riportata nelle spiagge secondo le indicazioni della Capitaneria di Porto.

ART. 33 AREE MERCATALI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi strada od area pubblica, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi.

I rifiuti prodotti dai mercati e dagli ambulanti devono essere smaltiti secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento. Ogni categoria di rifiuto deve essere differenziata e consegnata agli operatori dell'Ente Gestore o presso l'Ecocentro.

Per i soli mercati del giovedì in Corso del Popolo e giornaliero in Riva Vena, l'Ente Gestore provvede, nell'orario previsto per la conclusione, allo spazzamento manuale e/o meccanizzato delle aree interessate, allo svuotamento dei cestini portarifiuti e alla raccolta degli imballaggi in legno, plastica e cartone.

Inoltre per il solo mercato giornaliero di Riva Vena provvede anche alla raccolta della frazione organica (scarti di frutta e verdura) che i concessionari devono riporre esclusivamente entro sacchetti di plastica di peso inferiore a 15 kg..

Tutti gli altri rifiuti devono essere smaltiti a cura dei concessionari secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.

ART. 34 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

Fermo restando quanto previsto nel "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" allegato alla Delibera Comunale n° 67 del 11.5.1994 i gestori di esercizi pubblici quali caffè, ristoranti e simili, che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'Ente Gestore.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute.

All'orario di chiusura l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. L'Ente gestore può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

ART. 35 PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché aree scoperte e terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi e/o ignoti. A tale scopo essi dovranno provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del competente Dirigente alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. Nel caso in cui essi non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno secondo modalità che saranno di volta in volta definite.

ART. 36 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, anche senza finalità di lucro, su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare.

L'Ente gestore può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Dovranno essere disponibili tutti i necessari contenitori ed al termine di dette manifestazioni, e comunque ogni giorno, dovrà essere garantito l'immediato sgombero dei rifiuti e lo spazzamento delle aree occupate.

ART. 37 ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

Sono vietati il lancio di volantini da veicoli, il loro abbandono sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, nonché la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli.

E' fatta eccezione per i volantini distribuiti alla cittadinanza o all'utenza per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti Pubblici o da Aziende Pubbliche.

ART. 38 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima senza lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spesa alla pulizia suddetta.

Se neppure il destinatario provvede, la pulizia è effettuata dall'Ente Gestore, con la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi di legge e del presente Regolamento.

ART. 39 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade o aree pubbliche o di uso pubblico, compresi gli spazi verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

ART. 40 PULIZIA PRESSO CAVE E CANTIERI

I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte nel Regolamento di Igiene e Sanità.

Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

ART. 41 RIFIUTI SPECIALI INERTI

I rifiuti inerti, provenienti da demolizioni o costruzioni, sono classificati, ai sensi del precedente art.10 come rifiuti speciali assimilabili ed il loro conferimento presso l'Ecocentro o altri impianti autorizzati di recupero-valorizzazione inerti, deve essere effettuato con apposito formulario di accompagnamento di cui al D.lgs. 22/97 e s.m.i.

Tali rifiuti sono classificati urbani, e quindi è consentito il libero conferimento presso l'Ecocentro senza formulario di accompagnamento, a condizione che:

- siano prodotti da attività domestiche
- la quantità conferita sia non superiore a 100 kg per carico

Titolo IV - -CONTROLLI E SANZIONI

ART. 42 VIGILANZA E SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs 22/97, e nell'Ordinanza Comunale N° 187 del 12.8.2002 le violazioni al presente Regolamento sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100 fino a € 1.000

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento : la Polizia Municipale e le altre forze di Polizia, il personale del Comune, dell'ARPAV e dell'ULSS incaricato di pubblico servizio o personale dell'Ente gestore all'uopo autorizzato. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite dal Capo I, sez. 1[^] e 2[^], della L. 24/11/1981 n. 689. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari comunali o dell'Ente gestore competenti al controllo del servizio e all'uopo autorizzati.

ART. 43 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 22/97 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

ART. 44 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento decorre dal 01.01.04 3-.

Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Nettezza Urbana allegato alla Delibera Comunale N° 34 del 9.3.1995, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

Per il periodo transitorio (dal 01.01.03 alla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio) verranno disciplinati con le modalità e alle condizioni previste nel presente Regolamento tutti i rapporti intrattenuti con l'Ente Gestore, derivanti da convenzione per il conferimento di rifiuti speciali non assimilati.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	2
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 FORMA DI GESTIONE	2
ART. 3 FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE	3
ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	3
ART. 5 DEFINIZIONI	6
ART. 6 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI	7
ART. 8 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	9
ART. 9 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	9
ART. 10 CRITERI DI ASSIMILAZIONE	9
ART. 11 PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO	12
TITOLO II – RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI.....	13
ART. 12 MODALITÀ DI RACCOLTA	13
ART. 13 CONTENITORI STRADALI DEDICATI	13
ART. 14 RACCOLTA PORTA A PORTA	16
ART.15 RACCOLTA RUI (RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI)	16
ART. 16 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI	17
ART. 17 CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	17
ART. 18 RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI	17
ART. 19 VEICOLI A MOTORE	18
ART. 20 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)	18
ART. 21 RIFIUTI DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE	19
ART. 22 OLII E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI	19
ART. 23 MATERIALI A BASSO RISCHIO	19
ART. 24 RACCOLTA DELLE CAROGNE	20
ART. 26 ECOCENTRO.	20
ART. 27 CENTRO MOBILE DI RACCOLTA	21

TITOLO III – SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED AUSILIARI.....	22
ART. 28 SPAZZAMENTO DELLE STRADE PUBBLICHE	22
ART. 29 POSIZIONAMENTO E SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI	23
ART. 30 LAVAGGIO E DISINFEZIONE DI PORTICI, VICOLI E SOTTOPASSI	23
ART. 31 PULIZIA CANALI	23
ART. 32 PULIZIA BATTIGIA	23
ART. 33 AREE MERCATALI	24
ART. 34 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA SPETTACOLI VIAGGIANTI	24
ART. 35 PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI	25
ART. 36 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	25
ART. 37 ATTIVITA’ DI VOLANTINAGGIO	25
ART. 38 ATTIVITA’ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	25
ART. 39 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE	26
ART. 40 PULIZIA PRESSO CAVE E CANTIERI	26
ART. 41 RIFIUTI SPECIALI INERTI	26
TITOLO IV - -CONTROLLI E SANZIONI.....	27
ART. 42 VIGILANZA E SANZIONI	27
ART. 43 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	27
ART. 44 VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE	27